



Comune di Marnate



Dichiarazione di nascita

Dove e quando dichiarare la nascita

- ❖ entro 3 giorni dall'evento, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto;
- ❖ entro 10 giorni dall'evento
 - presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
 - presso il Comune di residenza dei genitori. In caso di residenze diverse è competente il comune della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
- ❖ oltre il termine di 10 gg. il/la dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo.

Chi effettua la dichiarazione

- ❖ uno od entrambi i genitori (i genitori non uniti tra di loro in matrimonio e che desiderino provvedere al riconoscimento devono sottoscrivere entrambi la dichiarazione);
- ❖ un procuratore speciale;
- ❖ medico od ostetrica/o che hanno assistito al parto di figlio/a nato/a fuori dal matrimonio non riconosciuto ad altra persona. In questi casi deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Cosa si deve presentare

- ❖ attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica/o che ha assistito al parto;
- ❖ documento di riconoscimento valido del/lla dichiarante (carta d'identità valida o passaporto)

Per attribuire il nome ed il cognome

- ❖ Può essere attribuito un solo nome che deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- ❖ Per i/le nati/e dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- ❖ Per i/le nati/e precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e negli atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
- ❖ E' vietato imporre al/alla bambino/a lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
- ❖ Il/la figlio/a assume il cognome del padre o, del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
- ❖ I nomi stranieri che sono imposti ai/alle bambini/e aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
- ❖ Nell'attribuzione del cognome, ai/alle figli/e nati/e in Italia da cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza.